



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU

Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ecologia e Protezione Civile
Unita' Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

SOC. STEN AMBIENTE S.r.l.

(complesso IPPC Assemini - Macchiareddu)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152)

QUADRO PRESCRITTIVO

(Determinazione Dirigenziale n. 27 del 06.03.2013)

Il Tecnico Incaricato

(Istr. Dir.^{vo} F. Balestrino)

Responsabile del procedimento

(Funz. Ing. M. A. Badas)



NORMA DI SALVAGUARDIA

VIA.1) La gestione del complesso IPPC, sia essa in fase di **costruzione** che in fase di **esercizio**, dovrà comunque essere conforme alle **prescrizioni** determinate dalla competente **Giunta Regionale** con **DGR n. 42/30 del 23.10.2012** adottata nell'ambito della procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale** espletata ai sensi degli artt. 19 e segg. Del D.Lgs. 152/06 smi;

RIFIUTI

ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO

Le operazioni di accettazione e conferimento al complesso IPPC dovranno essere condotte conformemente alle seguenti prescrizioni:

AC.1) Caratterizzazione preliminare della partita omogenea* di rifiuto

- analisi chimica del rifiuto;
- scheda descrittiva del rifiuto;
- generalità del produttore;
- processo produttivo di provenienza;
- caratteristiche chimico-fisiche;
- classificazione del rifiuto e codice CER;
- modalità di conferimento e trasporto;
- acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza laddove necessario.

* per partita omogenea di rifiuto si intende una serie di conferimenti ripetuti di rifiuti della stessa tipologia (stesso CER) provenienti dal medesimo produttore e aventi le medesime caratteristiche chimico fisiche.

AC.2) Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto

- acquisizione richiesta di conferimento in forma scritta;
- acquisizione scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
- acquisizione bollettino di analisi del rifiuto ovvero, in **situazioni di carattere emergenziale** (es. rifiuti provenienti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza), a causa delle quali non risulti possibile l'acquisizione immediata della certificazione di caratterizzazione chimico-analitica, la procedura di conferimento dovrà essere formalmente sospesa, non oltre le **72 h. lavorative** dalla ricezione materiale del rifiuto, in attesa della citata acquisizione; in tale lasso temporale il rifiuto medesimo dovrà essere temporaneamente depositato in apposita porzione del settore di stoccaggio adeguatamente delimitata e segnalata;
- acquisizione schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto, laddove necessario.


(per più carichi dello stesso rifiuto conferito dallo stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta; documentazione da richiamare nel documento di trasporto di ogni singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza)

AC.3) Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto

- programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto;
- pesatura del rifiuto e controllo radiometrico effettuato anche mediante rilevatore portatile;
- verifica documentazione di trasporto; nel caso di rifiuti pericolosi si dovrà provvedere ad apposita verifica della conformità ai requisiti ADR/RID;
- verifica documentazione di trasporto;
- annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio.

AC.4) Accertamento analitico prima dello scarico

- prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte dell'operatore incaricato;
- analisi del campione, con cadenza periodica, da parte del laboratorio chimico dell'impianto;
- operazioni di scarico con verifica del personale addetto ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili; in tale caso dovrà essere data comunicazione agli organi di controllo preposti (Provincia, ARPAS, NOE) della mancata accettazione per non conformità con relativa indicazione delle difformità riscontrate;
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.



AC.5) Congedo automezzo

- bonifica automezzo con lavaggio ruote da effettuarsi in apposita piazzola; nell'ottica della corretta gestione della risorsa idrica nonché della limitazione della quantità di reflui prodotti, le operazioni di lavaggio ruote dovranno essere effettuate nei casi di effettiva e riscontrata necessità;
- sistemazione dell'automezzo sulla pesa e relativa annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione;
- congedo dell'automezzo;
- registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

AC.6) Ulteriori prescrizioni

- di ogni partita omogenea dovrà essere conservato presso l'impianto, per un periodo non inferiore a due anni, un campione significativo del rifiuto smaltito; parimenti dovrà essere conservato per lo stesso periodo il certificato di accettazione e di omologazione del rifiuto; dovrà essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni;
- il Gestore del complesso IPPC è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale, alla Provincia e all'ARPAS ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione.

STOCCAGGI E TRATTAMENTI PRELIMINARI

(D15/R13/D13/D14/R12 all. B e C D.Lgs. 152/06 smi)

STP.1) per attività di **stoccaggio** (D15/R13 all.B/C D.Lgs. 152/06 smi), **si intende** l'esecuzione delle operazioni di esclusivo deposito che precede tutte le altre operazioni di gestione, siano esse di recupero o smaltimento, e delle medesime ne costituisce l'*input*. Deve essere annotata sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 smi; deve essere condotta per categorie omogenee di rifiuto provenienti da operazioni di deposito temporaneo nel luogo di produzione eseguite conformemente all'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 smi; ovvero da precedenti stoccaggi autorizzati (D15/R13), qualora trattasi di tipologie di rifiuti destinate alle operazioni di smaltimento D8/D9 o di recupero R5 svolte nello stesso complesso IPPC di titolarità della Soc. STEN Srl; l'attività di stoccaggio non deve comportare modificazione alcuna del codice CER d'origine attribuito al rifiuto dal relativo Produttore;

STP.2) per attività di **ricondizionamento preliminare** (D14 all.B D.Lgs. 152/06 smi), **si intende** il complesso delle operazioni fisiche e meccaniche (*triturazione, pressatura, selezione, cernita, separazione, etc.*) idonee a consentire di ottimizzare il conferimento dei rifiuti alle successive operazioni di smaltimento (*da D1 a D13*); deve essere annotata sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 smi facendo riferimento ai codici CER ed alle relative operazioni di scarico dal deposito preliminare (D15); l'attività deve essere condotta esclusivamente per carichi di rifiuto provenienti dalle operazioni di deposito preliminare (D15) effettuate nello stesso complesso IPPC; in sede di formazione del carico da destinare a conferimento presso altri impianti di smaltimento (*da D1 a D13*), nel formulario di identificazione che accompagna il relativo trasporto dovrà essere indicato, nello spazio destinato alle annotazioni, l'attività di ricondizionamento (*triturato, pressato, etc.*) a cui il rifiuto stesso è stato assoggettato; è **vietata la triturazione** e/o la **pressatura** di rifiuti costituiti da **recipienti sotto pressione**; le operazioni di **travaso** di sostanze pericolose **facilmente volatili** dovrà essere condotto in regime di sicurezza mediante ausilio di cappe o a mezzo di sistema a circuito chiuso o ambiente controllato provvisto di apposito sistema di aspirazione e convogliamento ad idoneo impianto di abbattimento; **ai rifiuti sottoposti ad attività di ricondizionamento preliminare (D14) dovranno essere attribuiti i pertinenti codici CER della categoria 1912 "rifiuti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti" dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 smi**

STP.3) per attività di **raggruppamento preliminare** (D13 all.B D.Lgs. 152/06 smi), **si intende** l'esecuzione di operazioni di **miscelazione non in deroga**, (*miscelazioni di rifiuti pericolosi con diverso codice CER ma aventi la medesima caratteristica di pericolosità di cui all'all. I parte IV D.Lgs. 152/06 smi; miscelazioni di rifiuti non pericolosi*) finalizzate alla formazione di carichi omogenei in quantità utile per il successivo conferimento ad ulteriori operazioni di smaltimento (*da D1 a D12*), deve essere annotata sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 smi facendo riferimento ai codici CER ed alle relative operazioni di scarico dal deposito preliminare (D15) o dal ricondizionamento preliminare (D14); è **vietata la miscelazione** di categorie diverse di rifiuti pericolosi, di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, anche se appartenenti alla stessa categoria di cui all'all. I parte IV D.Lgs. 152/06 smi, ovvero la miscelazione di rifiuti, comunque classificati, con qualsivoglia sostanza o materiale;

STP.4) per attività di **scambio di rifiuti** (R12 all.C D.Lgs. 152/06 smi), **si intende** l'esecuzione di operazioni preliminari di cernita, triturazione, separazione, raggruppamento, finalizzate alla formazione di carichi omogenei in quantità utile per il successivo conferimento ad ulteriori operazioni di recupero (*da R1 a R11*); l'attività deve essere annotata sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 smi facendo riferimento ai codici CER ed alle relative operazioni di scarico dalla messa in riserva (R13); l'attività deve essere condotta esclusivamente per carichi di rifiuto provenienti dalle operazioni di messa in riserva (R13) effettuate nello stesso complesso IPPC; in sede di formazione del carico da destinare a conferimento presso altri impianti di recupero (*da R1 a R11*), nel formulario di identificazione che accompagna il relativo trasporto dovrà essere indicato, nello spazio destinato alle annotazioni, l'attività (*triturato, pressato, etc.*) a cui il rifiuto stesso è stato assoggettato; è **vietata la triturazione** e/o la **pressatura** di rifiuti costituiti da **recipienti sotto pressione**; **ai rifiuti sottoposti ad attività di scambio di rifiuti (R12) dovranno essere attribuiti i pertinenti codici CER della categoria 1912 "rifiuti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti" dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 smi**


STP.5) le operazioni di stoccaggio (D15/R13) e di trattamento preliminare (D13/D14/R12) dovranno essere condotte esclusivamente nelle aree individuate e per i quantitativi riportati nella seguente tabella:

STOCCAGGIO ED OPERAZIONI PRELIMINARI	CAPACITA' PRODUTTIVA (t./a.)		CAPACITA' ISTANTANEA (depositi - t.)
	pericolosi	non pericolosi	
- D15/R13: stoccaggio; - D13: raggruppamento preliminare; - D14: ricondizionamento preliminare - R12: cernita, raggruppamento, separazione, etc.	20512	35238	810


STP.6) alle operazioni di stoccaggio (D15/R13) e di trattamento preliminare (D13/D14/R12) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai dai codici CER di seguito elencati:

Elenco CER	Operazioni consentite
01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI	
01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali	
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	D15/D14/D13
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	D15/D14/D13
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	D15/D14/D13
01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
01 03 06* sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	D15/D14/D13
01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	D15/D14/D13
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	D15/D14/D13
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	D15/D14/D13
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D15/D14/D13
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/D14/D13
01 04 09 scarti di sabbia e argilla	D15/D14/D13
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/D14/D13
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/D14/D13
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	D15/D14/D13
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/D14/D13
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione	
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	D15/D14/D13
01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	D15/D14/D13
01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D15/D14/D13
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D15/D14/D13
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15/D14/D13
02 01 02 scarti di tessuti animali	D15/D14/D13
02 01 03 scarti di tessuti vegetali	D15/D14/D13/R12/R13
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D15/D14/D13/R12/R13
02 01 07 rifiuti della silvicoltura	D15/D14/D13
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	D15/D14/D13
02 01 10 rifiuti metallici	D15/D14/D13/R12/R13
02 02 rifiuti della preparazione del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15/D14/D13
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D14/D13
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D14/D13
02 03 rifiuti della prepar. e del tratt. di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produz. di conserve alimentari; della prod. di lievito ed estratto di lievito; della prep. e ferment. di melassa	
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	D15/D14/D13
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	D15/D14/D13
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	D15/D14/D13
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D14/D13
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D14/D13
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero	
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	D15/D14/D13
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica	D15/D14/D13
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D14/D13
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia	
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D14/D13
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione	
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	D15/D14/D13
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D14/D13
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D15/D14/D13
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D15/D14/D13
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	D15/D14/D13
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D14/D13



03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
03 01 01 scarti di corteccia e sughero	R12/R13
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12/R13
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno	
03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	D15/D14/D13
03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	D15/D14/D13
03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	D15/D14/D13
03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	D15/D14/D13
03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
03 03 01 scarti di corteccia e legno	D15/D14/D13/R12/R13
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D15/D14/D13
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D15/D14/D13
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D15/D14/D13/R12/R13
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D15/D14/D13/R12/R13
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	D15/D14/D13/R12/R13
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D15/D14/D13
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE	
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce	
04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	D15/D14/D13
04 01 04 liquido di concia contenente cromo	D15/D14/D13
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo	D15/D14/D13
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	D15/D14/D13
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	D15/D14/D13
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	D15/D14/D13
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D15/D14/D13/R12/R13
04 02 rifiuti dell'industria tessile	
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D15/D14/D13/R12/R13
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	D15/D14/D13
04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	D15/D14/D13
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D15/D14/D13
04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	D15/D14/D13
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D15/D14/D13
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze	D15/D14/D13/R12/R13



04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate	D15/D14/D13/R12/R13
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE	
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio	
05 01 02* fanghi da processi di dissalazione	D15/D14/D13
05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi	D15/D14/D13
05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	D15/D14/D13
05 01 05* perdite di olio	D15/D14/D13
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	D15/D14/D13
05 01 07* catrami acidi	D15/D14/D13
05 01 08* altri catrami	D15/D14/D13
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose,	D15/D14/D13
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	D15/D14/D13
05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D15/D14/D13
05 01 12* acidi contenenti oli	D15/D14/D13
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	D15/D14/D13
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15/D14/D13
05 01 15* filtri di argilla esauriti	D15/D14/D13
05 01 17 bitumi	D15/D14/D13
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone	
05 06 01* catrami acidi	D15/D14/D13
05 06 03* altri catrami	D15/D14/D13
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15/D14/D13
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI	
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi	
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso	D15/D14/D13
06 01 02* acido cloridrico	D15/D14/D13
06 01 03* acido fluoridrico	D15/D14/D13
06 01 04* acido fosforico e fosforoso	D15/D14/D13
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso	D15/D14/D13
06 01 06* altri acidi	D15/D14/D13
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi	
06 02 01* idrossido di calcio	D15/D14/D13
06 02 03* idrossido di ammonio	D15/D14/D13
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio	D15/D14/D13
06 02 05* altre basi	D15/D14/D13
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici	
06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	D15/D14/D13
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	D15/D14/D13
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D15/D14/D13/R12/R13
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti	D15/D14/D13
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	D15/D14/D13/R12/R13
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03	
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico	D15/D14/D13

06 04 04* rifiuti contenenti mercurio	D15/D14/D13
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti	D15/D14/D13
06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 02 06	D15/D14/D13
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione	
06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi	D15/D14/D13
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	D15/D14/D13
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni	
06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	D15
06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro	D15/D14/D13
06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	D15/D14/D13
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	D15/D14/D13
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso dei silicio e dei suoi derivati	
06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano	D15/D14/D13/R12/R13
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo	
06 09 02 scorie fosforose	D15/D14/D13
06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	D15/D14/D13
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	D15/D14/D13
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti	
06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti	
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	D15/D14/D13
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti	
06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	D15/D14/D13
06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	D15/D14/D13
06 13 03 nerofumo	D15/D14/D13
06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto	D15
06 13 05* fuliggine	D15/D14/D13
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/D14/D13
07 01 08* altri fondi e residui di reazione	D15/D14/D13/R12/R13
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/D14/D13
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/D14/D13/R12/R13


07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D15/D14/D13
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/D14/D13
07 02 08* altri fondi e residui di reazione	D15/D14/D13/R12/R13
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/D14/D13
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/D14/D13
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D15/D14/D13
07 02 13 rifiuti plastici	D15/D14/D13/R12/R13
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	D15/D14/D13
07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso	D15/D14/D13/R12/R13
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	D15/D14/D13/R12/R13
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)	
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R12/R13
07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati	D15
07 03 08* altri fondi e residui di reazione	D15/R12/R13
07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R12/R13
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	D15
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici	
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13
07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati	D15/D14/D13
07 04 08* altri fondi e residui di reazione	D15/D14/D13/R12/R13
07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15/D14/D13
07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/D14/D13/R12/R13
07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	D15/D14/D13
07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici	
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13

07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13
07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/D14/D13
07 05 08* altri fondi e residui di reazione	D15/D14/D13/R12/R13
07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/D14/D13
07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/D14/D13/R12/R13
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	D15/D14/D13
07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	D15/D14/D13
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici	
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13
07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/D14/D13
07 06 08* altri fondi e residui di reazione	D15/D14/D13/R12/R13
07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/D14/D13
07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/D14/D13/R12/R13
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D15/D14/D13
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti	
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D14/D13/R12/R13
07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati	D15/D14/D13/R12/R13
07 07 08* altri fondi e residui di reazione	D15/D14/D13/R12/R13
07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/D14/D13
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/D14/D13/R12/R13
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	D15/D14/D13
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA	
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici	
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D15/D14/D13/R12/R13
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D14/D13
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	D15/D14/D13
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	D15/D14/D13/R12/R13
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre	D15/D14/D13/R12/R13

sostanze pericolose	
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D15/D14/D13/R12/R13
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D15/D14/D13/R12/R13
08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori	D15/D14/D13/R12/R13
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)	
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	D15/D14/D13
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D15/D14/D13
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	D15/D14/D13
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	D15/D14/D13
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	D15/D14/D13/R12/R13
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	D15/D14/D13/R12/R13
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D15/D14/D13/R12/R13
08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione	D15/D14/D13/R12/R13
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	D15/D14/D13/R12/R13
08 03 19* oli dispersi	D15/D14/D13
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)	
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	D15/D14/D13/R12/R13
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D15/D14/D13/R12/R13
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D15/D14/D13/R12/R13
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	D15/D14/D13/R12/R13
08 04 17* olio di resina	D15/D14/D13
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08	
08 05 01* isocianati di scarto	D15/D14/D13
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	
09 01 rifiuti dell'industria fotografica	
09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D15/D14/D13
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	D15/D14/D13
09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi	D15/D14/D13
09 01 04* soluzioni fissative	D15/D14/D13
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	D15/D14/D13

09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	D15/D14/D13
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D15/D14/D13/R12/R13
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D15/D14/D13/R12/R13
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie	D15/D14/D13/R12/R13
09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	D15/D14/D13
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	D15/D14/D13/R12/R13
09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	D15/D14/D13
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI	
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)	
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	D15/D14/D13
10 01 02 ceneri leggere di carbone	D15/D14/D13
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	D15/D14/D13
10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	D15/D14/D13
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D15/D14/D13
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D15/D14/D13
10 01 09* acido solforico	D15/D14/D13
10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	D15/D14/D13
10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	D15/D14/D13
10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	D15/D14/D13
10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07e 10 01 18	D15/D14/D13
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D15/D14/D13
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	D15/D14/D13
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D15/D14/D13
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	D15/D14/D13
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	D15/D14/D13
10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie	D15/D14/D13/R12/R13
10 02 02 scorie non trattate	D15/D14/D13/R12/R13
10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 02 10 scaglie di laminazione	D15/D14/D13/R12/R13
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	D15/D14/D13
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	D15/D14/D13

10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	D15/D14/D13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione	D15/D14/D13
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio	
10 03 02 frammenti di anodi	D15/D14/D13
10 03 04* scorie della produzione primaria	D15/D14/D13
10 03 05 rifiuti di allumina	D15/D14/D13/R12/R13
10 03 08* scorie saline della produzione secondaria	D15/D14/D13
10 03 09* scorie nere della produzione secondaria	D15/D14/D13
10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D15/D14/D13
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	D15/D14/D13
10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	D15/D14/D13
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	D15/D14/D13
10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	D15/D14/D13
10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	D15/D14/D13
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	D15/D14/D13
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	D15/D14/D13
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D14/D13
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D15/D14/D13
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	D15/D14/D13
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo	
10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria	D15/D14/D13
10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15/D14/D13
10 04 03* arsenato di calcio	D15/D14/D13
10 04 04* polveri dei gas di combustione	D15/D14/D13
10 04 05 altre polveri e particolato	D15/D14/D13
10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D14/D13
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09.	D15/D14/D13
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco	
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria	D15/D14/D13



10 05 03* polveri dei gas di combustione	D15/D14/D13
10 05 04 altre polveri e particolato	D15/D14/D13
10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D14/D13
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D15/D14/D13
10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D15/D14/D13
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	D15/D14/D13
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame	
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria	D15/D14/D13
10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15/D14/D13
10 06 03* polveri dei gas di combustione	D15/D14/D13
10 06 04 altre polveri e particolato	D15/D14/D13
10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D14/D13
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D15/D14/D13
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino	
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria	D15/D14/D13/R12/R13
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15/D14/D13
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 07 04 altre polveri e particolato	D15/D14/D13
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D14/D13
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D15/D14/D13
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi	
10 08 04 polveri e particolato	D15/D14/D13
10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria	D15/D14/D13
10 08 09 altre scorie	D15/D14/D13
10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	D15/D14/D13
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	D15/D14/D13
10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	D15/D14/D13
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	D15/D14/D13
10 08 14 frammenti di anodi	D15/D14/D13
10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	D15/D14/D13
10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	D15/D14/D13
10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D14/D13
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui	D15/D14/D13

alla voce 10 08 19	
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi	
10 09 03 scorie di fusione	D15/D14/D13
10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	D15/D14/D13
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	D15/D14/D13
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	D15/D14/D13
10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	D15/D14/D13
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	D15/D14/D13
10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	D15/D14/D13
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi	
10 10 03 scorie di fusione	D15/D14/D13
10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	D15/D14/D13
10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	D15/D14/D13
10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	D15/D14/D13
10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	D15/D14/D13
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	D15/D14/D13
10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	D15/D14/D13
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro	D15/D14/D13/R12/R13
10 11 05 polveri e particolato	D15/D14/D13
10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	D15/D14/D13
10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	D15/D14/D13/R12/R13
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	D15/D14/D13/R12/R13
10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	D15/D14/D13
10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	D15/D14/D13
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui	D15/D14/D13

alla voce 10 11 17	
10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	D15/D14/D13
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D15/D14/D13/R12/R13
10 12 03 polveri e particolato	D15/D14/D13
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 12 06 stampi di scarto	D15/D14/D13/R12/R13
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	D15/D14/D13/R12/R13
10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	D15/D14/D13
10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	D15/D14/D13
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	D15/D14/D13
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D14/D13
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D15/D14/D13
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	D15/D14/D13
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	D15/D14/D13
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	D15
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	D15
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	D15/D14/D13/R12/R13
10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	D15/D14/D13
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	D15/D14/D13
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori	
10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	D15
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA	
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)	
11 01 05* acidi di decapaggio	D15/D14/D13
11 01 06* acidi non specificati altrimenti	D15/D14/D13
11 01 07* basi di decapaggio	D15/D14/D13
11 01 08* fanghi di fosfatazione	D15/D14/D13
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D15/D14/D13
11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	D15/D14/D13
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D15/D14/D13/R12/R13

11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico; contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/D14/D13
11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi	
11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	D15/D14/D13
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	D15/D14/D13
11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	D15/D14/D13/R12/R13
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento	
11 03 01* rifiuti contenenti cianuro	D15/D14/D13
11 03 02* altri rifiuti	D15/D14/D13
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo	
11 05 01 zinco solido	D15/D14/D13/R12/R13
11 05 02 ceneri di zinco	D15/D14/D13
11 05 03* rifiuti solidi prodotti dai trattamenti dei fumi	D15/D14/D13
11 05 04* fondente esaurito	D15/D14/D13
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi	D15/D14/D13/R12/R13
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	D15/D14/D13/R12/R13
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi	D15/D14/D13/R12/R13
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi	D15/D14/D13/R12/R13
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici	D15/D14/D13/R12/R13
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D15/D14/D13
12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D15/D14/D13
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	D15/D14/D13
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D15/D14/D13
12 01 10* oli sintetici per macchinari	D15/D14/D13
12 01 12* cere e grassi esauriti	D15/D14/D13
12 01 13 rifiuti di saldatura	D15/D14/D13
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D15/D14/D13
12 01 16* materiale abrasivo di scarto; contenente sostanze pericolose	D15/D14/D13
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	D15/D14/D13/R12/R13
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	D15/D14/D13
12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili	D15/D14/D13
12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	D15/D14/D13/R12/R13
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)	
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio	D15/D14/D13/R12/R13
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D15/D14/D13/R12/R13

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)	
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici	
13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB	D15
13 01 04* emulsioni clorurate	D15/D14/D13/R12/R13
13 01 05* emulsioni non clorurate	D15/D14/D13/R12/R13
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	D15/D14/D13/R12/R13
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	D15/D14/D13/R12/R13
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici	D15/D14/D13/R12/R13
13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	D15/D14/D13/R12/R13
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici	D15/D14/D13/R12/R13
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti	
13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	D15/D14/D13/R12/R13
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	D15/D14/D13/R12/R13
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	D15/D14/D13/R12/R13
13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	D15/D14/D13/R12/R13
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	D15/D14/D13/R12/R13
13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto	
13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	D15
13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	D15/D14/D13/R12/R13
13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	D15/D14/D13/R12/R13
13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori	D15/D14/D13/R12/R13
13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	D15/D14/D13/R12/R13
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori	D15/D14/D13/R12/R13
13 04 oli di sentina	
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna	D15/D14/D13/R12/R13
13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli	D15/D14/D13/R12/R13
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione	D15/D14/D13/R12/R13
13 05 prodotti di separazione olio/acqua	
13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	D15/D14/D13/R12/R13
13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	D15/D14/D13/R12/R13
13 05 03* fanghi da collettori	D15/D14/D13/R12/R13
13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua	D15/D14/D13/R12/R13
13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	D15/D14/D13/R12/R13
13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	D15/D14/D13/R12/R13
13 07 rifiuti di carburanti liquidi	
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel	D15/D14/D13/R12/R13
13 07 02* petrolio	D15/D14/D13/R12/R13
13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)	D15/D14/D13/R12/R13
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti	
13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D15/D14/D13/R12/R13
13 08 02* altre emulsioni	D15/D14/D13/R12/R13
14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)	
14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto	

14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC	D15
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati	D15/D14/D13/R12/R13
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi	D15/D14/D13/R12/R13
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	D15/D14/D13/R12/R13
14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	D15/D14/D13/R12/R13
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	D15/D14/D13/R12/R13
15 01 02 imballaggi in plastica	D15/D14/D13/R12/R13
15 01 03 imballaggi in legno	D15/D14/D13/R12/R13
15 01 04 imballaggi metallici	D15/D14/D13/R12/R13
15 01 05 imballaggi in materiali compositi	D15/D14/D13/R12/R13
15 01 06 imballaggi in materiali misti	D15/D14/D13/R12/R13
15 01 07 imballaggi in vetro	D15/D14/D13/R12/R13
15 01 09 imballaggi in materia tessile	D15/D14/D13/R12/R13
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15/D14/D13/R12/R13
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	D15
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15/D14/D13
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D15/D14/D13/R12/R13
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)	
16 01 03 pneumatici fuori uso	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 05 parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli	R12/R13
16 01 07* filtri dell'olio	D15/D14/D13
16 01 08* componenti contenenti mercurio	D15/D14/D13
16 01 09* componenti contenenti PCB	D15
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	D15
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto	D15
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 13* liquidi per freni	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 16 serbatoi per gas liquido	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 17 metalli ferrosi	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 18 metalli non ferrosi	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 19 plastica	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 20 vetro	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	D15/D14/D13/R12/R13
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	D15/D14/D13/R12/R13

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB	D15
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	D15
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	D15/R13
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	D15
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	D15/D14/D13/R12/R13
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D15/D14/D13/R12/R13
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	D15/D14/D13/R12/R13
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D15/D14/D13/R12/R13
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati	
16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D15/D14/D13
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D15/D14/D13/R12/R13
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto	
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	D15/R13
16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	D15/D14/D13
16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15/D14/D13
16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15/D14/D13
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	D15/D14/D13
16 06 batterie ed accumulatori	
16 06 01* batterie al piombo	R13/D15/D14/D13
16 06 02* batterie al nichel-cadmio	R13/D15/D14/D13
16 06 03* batterie contenenti mercurio	R13/D15/D14/D13
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13/D15/D14/D13
16 06 05 altre batterie ed accumulatori	R13/D15/D14/D13
16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	R13/D15/D14/D13
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)	
16 07 08* rifiuti contenenti olio	D15/D14/D13
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	D15/D14/D13
16 08 catalizzatori esauriti	
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, indio o platino (tranne 16 08 07)	D15/D14/D13
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	D15/D14/D13
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	D15/D14/D13
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	D15/D14/D13
16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	D15/D14/D13
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori	D15/D14/D13

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	D15/D14/D13
16.09 sostanze ossidanti	
16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio	D15/D14/D13
16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	D15/D14/D13
16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	D15/D14/D13
16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti	D15/D14/D13
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito	
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D15/D14/D13/R12/R13
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	D15/D14/D13/R12/R13
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari	
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D15/D14/D13/R12/R13
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	D15/D14/D13/R12/R13
16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D15/D14/D13/R12/R13
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
17 01 01 cemento	D15/D14/D13/R12/R13
17 01 02 mattoni	D15/D14/D13/R12/R13
17 01 03 mattonelle e ceramiche	D15/D14/D13/R12/R13
17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D15/D14/D13/R12/R13
17 02 legno, vetro e plastica	
17 02 01 legno	D15/D14/D13/R12/R13
17 02 02 vetro	D15/D14/D13/R12/R13
17 02 03 plastica	D15/D14/D13/R12/R13
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	D15/D14/D13
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D15/D14/D13
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	D15/D14/D13/R12/R13
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	D15
17 04 metalli (incluse le loro leghe)	
17 04 01 rame, bronzo, ottone	D15/D14/D13/R12/R13
17 04 02 alluminio	D15/D14/D13/R12/R13
17 04 03 piombo	D15/D14/D13/R12/R13
17 04 04 zinco	D15/D14/D13/R12/R13

17 04 05 ferro e acciaio	D15/D14/D13/R12/R13
17 04 06 stagno	D15/D14/D13/R12/R13
17 04 07 metalli misti	D15/D14/D13/R12/R13
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D15/D14/D13/R12/R13
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	
17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	D15/D14/D13
17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	D15/D14/D13
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	D15/D14/D13
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	D15/D14/D13
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	D15/D14/D13
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	
17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto	D15
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15/D14/D13
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D15/D14/D13/R12/R13
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto	D15
17 08 materiali da costruzione a base di gesso	
17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	D15/D14/D13
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D15/D14/D13/R12/R13
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	D15/D14/D13
17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	D15
17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D15/D14/D13
18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti dal trattamento terapeutico)	
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani	
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	D15/R13
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	D15/R13
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15/R13
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D15/R13
18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D15/D14/D13/R12/R13
18 01 08* medicinali citotossici e citostatici	D15/D14/D13
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	D15/D14/D13
18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	D15/D14/D13
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	

18 02 01 oggetti da taglio (<i>eccetto 18 02 02</i>)	D15/R13
18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15/R13
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	D15/R13
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	D15/D14/D13
18 02 07* medicinali citotossici e citostatici	D15/D14/D13
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	D15/D14/D13
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USOIndustr.	
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti	
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	D15/D14/D13/R12/R13
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	D15/D14/D13
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	D15/D14/D13
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	D15/D14/D13
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	D15/D14/D13
19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	D15/D14/D13
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	D15/D14/D13/R12/R13
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D15/D14/D13
19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (<i>comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione</i>)	
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D15/D14/D13
19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	D15/D14/D13
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D15/D14/D13
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione	D15/D14/D13
19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	D15/D14/D13
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati	
19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	D15/D14/D13
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	D15/D14/D13
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	D15/D14/D13
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	D15/D14/D13
19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione	
19 04 01 rifiuti vetrificati	D15/D14/D13
19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	D15/D14/D13
19 04 03* fase solida non vetrificata	D15/D14/D13

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempratura di rifiuti vetrificati	D15/D14/D13
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti	
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D15/D14/D13
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D15/D14/D13
19 07 percolato di discarica	
19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D15/D14/D13
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	
19 08 01 vaglio	D15/D14/D13
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D15/D14/D13
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D15/D14/D13
19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/D14/D13
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15/D14/D13
19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	D15/D14/D13
19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	D15/D14/D13
19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15/D14/D13
19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D15/D14/D13
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D15/D14/D13
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale	
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	D15/D14/D13
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D15/D14/D13
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	D15/D14/D13
19 09 04 carbone attivo esaurito	D15/D14/D13
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/D14/D13
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15/D14/D13
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo	
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio	D15/D14/D13/R12/R13
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi	D15/D14/D13/R12/R13
19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D15/D14/D13
19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio	
19 11 01* filtri di argilla esauriti	D15/D14/D13
19 11 02* catrami acidi	D15/D14/D13
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi	D15/D14/D13
19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D15/D14/D13


19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D15/D14/D13
19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	D15/D14/D13
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
19 12 01 carta e cartone	D15/D14/D13/R12/R13
19 12 02 metalli ferrosi	D15/D14/D13/R12/R13
19 12 03 metalli non ferrosi	D15/D14/D13/R12/R13
19 12 04 plastica e gomma	D15/D14/D13/R12/R13
19 12 05 vetro	D15/D14/D13/R12/R13
19 12 06* legno contenente sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D15/D14/D13/R12/R13
19 12 08 prodotti tessili	D15/D14/D13/R12/R13
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	D15/D14/D13
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	D15/D14/D13
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D15/D14/D13/R12/R13
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda	
19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	D15/D14/D13
19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D15/D14/D13
19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D15/D14/D13
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	D15/D14/D13
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA*	
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20 01 01 carta e cartone	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 02 vetro	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 10 abbigliamento	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 11 prodotti tessili	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 13* solventi	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 14* acidi	D15/D14/D13
20 01 15* sostanze alcaline	D15/D14/D13

20 01 17* prodotti fotochimici	D15/D14/D13
20 01 19* pesticidi	D15/D14/D13
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	D15//R13
20 01 25 oli e grassi commestibili	D15/D14/D13
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	D15/D14/D13
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 29* detersivi contenenti sostanze pericolose	D15/D14/D13
20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	D15/D14/D13
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici	D15/D14/D13
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	D15/D14/D13
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose	D15/D14/D13
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 39 plastica	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 40 metallo	D15/D14/D13/R12/R13
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	D15/D14/D13
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01 rifiuti biodegradabili	D15/D14/D13/R12/R13
20 02 02 terra e roccia	D15/D14/D13/R12/R13
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili	D15/D14/D13
20 03 altri rifiuti urbani	
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati	D15/D14/D13/R12/R13
20 03 03 residui della pulizia stradale	D15/D14/D13
20 03 04 fanghi delle fosse settiche	D15/D14/D13
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature	D15/D14/D13
20 03 07 rifiuti ingombranti	D15/D14/D13/R12/R13

* la gestione dei rifiuti urbani e assimilati **avviati a smaltimento** è effettuata dal Comune competente in **regime di privativa**; pertanto preventivamente alla gestione di tali rifiuti in operazioni di **smaltimento** (da D1 a D15) il gestore del complesso IPPC, seppur autorizzato, dovrà comunque risultare aggiudicatario di apposito servizio pubblico affidato con le modalità previste dall'art. 113, comma 5-ter del D.Lgs. 267/2000.

STP.7) la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

STP.8) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;



- STP.9)** le operazioni di stoccaggio e trattamento preliminare (*D15/R13/ D13/D14/R12*) dovranno essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- STP.10)** le operazioni di deposito preliminare (*D15*), di messa in riserva (*R13*), di raggruppamento preliminare (*D13*), di ricondizionamento preliminare (*D14*) e di scambio di rifiuti (*R12*), dovranno essere condotte esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento;
- STP.11)** durante le operazioni di gestione dei rifiuti (*D15, R13, D13, D14, R12*) dovrà essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico ed alla loro natura chimica; in particolare deve essere evitato il contatto tra sostanze dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- STP.12)** la gestione dei rifiuti (*D15, R13, D13, D14, R12*) deve essere condotta in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero o smaltimento;
- STP.13)** deve essere distinto il **settore di conferimento** da quello destinato allo stoccaggio (*D15/R13*); la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi di conferimento e/o dai contenitori; la superficie destinata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- STP.14)** l'area di **deposito preliminare** (*D15*) deve essere distinta dall'area di **messa in riserva** (*R13*); entrambe le aree devono essere protette dagli agenti atmosferici ed organizzate in settori distinti per ciascuna tipologia di rifiuto così come risultante dalle relative codificazioni CER attribuite dal Produttore. Allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di deposito (*D15 o R13*), ogni settore di stoccaggio deve essere opportunamente contrassegnato, con apposita etichettatura, idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la destinazione d'uso (*D15 o R13*), la classificazione ed il codice CER dei rifiuti in essa contenuti;
- STP.15)** fatte salve successive prescrizioni adottate per specifiche tipologie di rifiuti, la durata massima delle operazioni di messa in riserva (*R13*) non può essere superiore ad **anni tre**; mentre per le operazioni di deposito preliminare (*D15*) il periodo massimo consentito di giacenza è definito in **anni uno**;
- STP.16)** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio (*D15/R13*) dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto in essi contenuto; dovrà essere assicurato che le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (*e alle miscele di sostanze*) che devono essere stoccate;
- STP.17)** le manichette e i raccordi delle tubazioni eventualmente utilizzate per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- STP.18)** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
- STP.19)** i rifiuti di natura **organica** che possono comportare l'innescò di fenomeni di degradazione e l'emissione di esalazioni e odori molesti potranno giacere in stoccaggio (*D15/R13*) per un periodo non superiore a **48 ore**;
- STP.19)** il contenitore o serbatoio fisso o mobile utilizzato per le operazioni di stoccaggio (*D15/R13*) deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e/o di indicatori o allarmi di livello;
- STP.20)** i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, e, comunque, almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di maggiore capacità;
- STP.21)** l'eventuale sovrapposizione di fusti o cisternette deve essere effettuata in numero **non superiore a 3 livelli**; i medesimi devono essere posizionati su **idonei supporti** che consentano il sollevamento dal suolo al fine di **evidenziare eventuali perdite**;
- STP.22)** i contenitori utilizzati per le operazioni di stoccaggio (*D15/R13*) devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una **facile ispezione** (*passo d'uomo*), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida **rimozione** di eventuali **contenitori deteriorati e/o danneggiati**;
- STP.23)** l'impianto dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;

- STP.24)** la movimentazione dei fusti e dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad esempio carrelli elevatori; gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;
- STP.25)** dovranno essere utilizzati **bancali in buone condizioni** e si dovrà procedere alla **sostituzione** di eventuali **bancali** che dovessero risultare **danneggiati**; la movimentazione di fusti e di altri contenitori da un'ubicazione all'altra o la movimentazione per la formazione del carico da destinare ad impianti terzi, dovranno essere effettuate esclusivamente dietro **disposizione del Responsabile Tecnico** incaricato;
- STP.26)** allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di stoccaggio (*D15/R13*), ogni singolo contenitore deve essere opportunamente contrassegnato, con apposita etichettatura idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la **classificazione** ed il **codice CER** del rifiuto in esso contenuto;
- STP.27)** con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di **ispezioni dei contenitori** per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche;
- STP.28)** i contenitori fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a **trattamenti di bonifica** appropriati alle nuove utilizzazioni;
- STP.29)** con **cadenza almeno semestrale** o, se maggiormente frequenti, con le cadenze temporali indicate negli eventuali programmi di manutenzione stabiliti dai relativi costruttori, dovranno essere eseguite le operazioni di **manutenzione totale** sul complesso delle attrezzature utilizzate per la gestione dei rifiuti; a tale scopo dovrà essere istituito un apposito **REGISTRO delle MANUTENZIONI** sul quale dovranno essere annotate in forma sintetica la data e le tipologie di interventi effettuati; il registro dovrà essere reso disponibile all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
(CER 180103* - 180202*)

- STP.30)** la gestione dei rifiuti di **origine sanitaria** nell'ambito dell'impianto in esame è disciplinata oltreché dalla generale normativa in materia di gestione dei rifiuti, rappresentata dal D.Lgs. 152/06 smi e relative norme di applicazione, anche dalle specifiche disposizioni regolamentari previste dal **Dpr 15 luglio 2003, n. 254**;
- STP.31)** potranno essere avviati alle operazioni di stoccaggio (*D15/R13*) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo inquadrabili ai **CER 18 01 03*** e **18 02 02***; tale tipologia di rifiuti è assoggettata alle disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei **rifiuti speciali pericolosi**;
- STP.32)** i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovranno essere conferiti all'impianto di stoccaggio (*D15/R13*) utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "**rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "**rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti**", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "**rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**";
- STP.33)** gli imballaggi esterni dovranno avere caratteristiche adeguate per **resistere agli urti** ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti;
- STP.34)** dovrà essere verificata l'integrità, la conformità e lo stato di conservazione di ogni singolo imballaggio dei rifiuti destinato alle operazioni di stoccaggio (*D15/R13*);
- STP.35)** le operazioni di stoccaggio (*D15/R13*) dovranno essere condotte esclusivamente in ambiente **refrigerato** dotato di idonea strumentazione di rilevazione della temperatura; dovrà essere garantito un equilibrio termico di stoccaggio (*D15/R13*) **inferiore a 5°C**;
- STP.35)** ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. d) del DPR 254/2003 la durata temporale massima di deposito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non dovrà essere superiore a **cinque giorni**;
- STP.36)** gli ambienti refrigerati (*compresi containers, rimorchi, etc.*), destinati alle operazioni di stoccaggio (*D15/R13*), dovranno essere sottoposti ad opportuna bonifica mediante periodica fase di **lavaggio** e **disinfezione**, intendendo con tale termine la drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI PCB/PCT
(CER 130101*, 130301*, 160109*, 160209*, 160210*, 170902*)


- STP.37)** la gestione dei rifiuti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT) nell'ambito dell'impianto in esame è disciplinata oltreché dalla generale normativa in materia di gestione dei rifiuti, rappresentata dal D.Lgs. 152/06 smi e relative norme di applicazione, anche dalle specifiche disposizioni regolamentari previste dalla **Direttiva 96/59/CE del 16.09.'96**, dal **D.Lgs. 209/99** e dalla **L. 62/2005**;
- STP.38)** per lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti contenenti PCB/PCT **non è consentito il deposito in vasche**;
- STP.39)** i rifiuti contenenti PCB/PCT devono essere depositati in contenitori stagni dotati di bacino di contenimento in settore **separato e distinto** dalle altre tipologie di rifiuti; al fine di evitare fenomeni di assorbimento, dovranno essere **evitati** bacini di contenimento costituiti da **manufatti in cemento**; a tale fine dovranno essere preferiti bacini di contenimento realizzati in metallo (es. *acciaio, ferro accidiato, ferro acciaioso*);
- STP.40)** dovranno essere adottate **modalità di movimentazione** dei rifiuti contenenti PCB/PCT tali da impedire ogni forma di contaminazione;
- STP.41)** con cadenza **semestrale** dovrà essere data **comunicazione**, agli organi di controllo preposti (*Provincia, ARPAS, NOE*), della destinazione dei rifiuti contenenti PCB/PCT; nella comunicazione dovranno essere indicata la denominazione del soggetto destinatario, le relative autorizzazioni possedute, le tipologie e le quantità dei rifiuti conferiti;
- STP.42)** ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 62/2005 i rifiuti contenenti PCB/PCT devono essere avviati alle operazioni di smaltimento entro sei mesi dalla data del loro conferimento;

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER RIFIUTI COSTITUITI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE (RAEE)
(CER 160214, 160216, 160211*, 160212*, 160213*, 160215*)


- STP.43)** la gestione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nell'ambito dell'impianto in esame è disciplinata oltreché dalla generale normativa in materia di gestione dei rifiuti, rappresentata dal D.Lgs. 152/06 smi e relative norme di applicazione, anche dalle specifiche disposizioni regolamentari previste dal **D.Lgs. 151/05 smi**;
- STP.44)** in fase di conferimento i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere sottoposti a **verifica radiometrica**, effettuata anche mediante **rilevatore portatile** di radioattività;
- STP.45)** lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovrà essere realizzato con modalità tali da **non modificarne le caratteristiche** compromettendone il successivo recupero o smaltimento;
- STP.46)** nel settore di stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere adottate procedure per **evitare l'accatastamento** delle apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per garantire l'integrità delle apparecchiature stesse.

ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA' DI RICONDIZIONAMENTO (D14), RAGGRUPPAMENTO (D13) E DI SCAMBIO DI RIFIUTI (R12)

- STP.46-bis)** le operazioni di ricondizionamento (D14), di raggruppamento (D13), di scambio di rifiuti (R12, che possono dar origine ad emissioni in atmosfera, devono essere espletate unicamente in ambiente confinato dotato di appositi sistemi di aspirazione;;
- STP.47)** capacità massima autorizzata di triturazione, sia essa finalizzata al recupero o allo smaltimento, è pari a: **giornaliera 12 t./g.; annuale 2000 t./a;**
- STP.48)** le operazioni di travaso (D14/R12) dovranno avvenire per lotti omogenei di rifiuti aventi medesimo CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche; le stesse non dovranno modificare il CER del rifiuto. Nel caso in cui si formi corpo di fondo lo stesso dovrà essere classificato e successivamente opportunamente smaltito;
- STP.49)** le operazioni di travaso (D14/R12) dei rifiuti da fusti ad autocisterne e viceversa dovranno essere effettuate da almeno due operatori, in maniera tale che nel corso dell'operazione sia sempre possibile il controllo contestuale di tubazioni, raccordi, valvole etc.;



- STP.50)** le operazioni di miscelazione (*D13/R12*) dovranno avvenire previo **accertamento preliminare** da parte del Responsabile Tecnico dell'impianto, sulla scorta di **adeguate verifiche** sulla **natura** e sulla **compatibilità** dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il Responsabile Tecnico dovrà provvedere a evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "*annotazioni*" relativo alla registrazione della miscelazione, effettuata sul registro di carico e scarico;
- STP.51)** non devono essere assoggettati ad operazioni di ricondizionamento (*D14*), di raggruppamento (*D13*) o di scambio (*R12*) rifiuti, comunque classificati, **contenenti o contaminati da PCB**;
- STP.52)** la miscelazione (*D13/R12*) deve essere effettuata tra rifiuti con **analoghe caratteristiche chimico-fisiche**, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi; la miscelazione stessa deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, ai fini del successivo smaltimento o recupero;
- STP.53)** la miscelazione (*D13/R12*) dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la **trasparenza delle operazioni eseguite**; devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato alle successive operazioni di recupero o smaltimento;
- STP.54)** la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione (*D13/R12*) non dovrà pregiudicare l'efficacia delle successive operazioni di recupero o smaltimento, né la sicurezza delle stesse; la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del D.Lgs. 152/06 smi;
- STP.55)** è vietato diluire o miscelare (*D13*) rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03; non è altresì ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti (*R12*) o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero (*es. recupero ambientale*);
- STP.56)** l'accorpamento e/o la miscelazione (*R12*) di rifiuti destinati a recupero possono essere effettuate solo se i singoli rifiuti originari posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità al recupero e siano espletate le verifiche di miscelazione previste;
- STP.57)** la destinazione dei materiali miscelati (*sia essa attività di recupero o di smaltimento*) deve garantire un criterio di precauzione rispetto alla destinazione del singolo rifiuto. Ad esempio due fanghi destinati a discarica (*o anche uno degli stessi*) non possono essere miscelati e destinati a recupero; nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica (*D1*), il rifiuto potrà essere conferito nella discarica stessa, solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che devono essere già di per sé **singolarmente conformi** ai criteri di ammissibilità alla medesima discarica;
- STP.58)** le partite di rifiuto in ingresso dovranno essere **controllate e monitorabili** nel corso delle operazioni di gestione; il rifiuto destinato ad attività di miscelazione (*D13/R12*) deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto mediante una **prova di miscelazione** su piccole quantità allo scopo di verificarne la compatibilità chimico-fisica nonché l'assenza di reazioni pericolose; a tale fine si dovrà procedere all'annotazione delle seguenti informazioni: **a)** partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati; **b)** cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio; **c)** esiti delle verifiche di miscelazione.

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp contains illegible text around its perimeter and a signature in the center.

DEPOSITO PRELIMINARE E TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI

(D15/D8/D9 all. B D.Lgs. 152/06 smi)

TRL.1) le operazioni di deposito preliminare (**D15**), di trattamento biologico (**D8**) e di trattamento fisico-chimico (**D9**) dovranno essere condotte esclusivamente nelle aree individuate (TAV 3B.rev.05) e per i quantitativi riportati nella seguente tabella:

DEPOSITO PRELIMINARE E TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	CAPACITA' PRODUTTIVA (t/a.)		CAPACITA' Istantanea (depositi - t.)
	pericolosi	non pericolosi	
- D15: deposito preliminare; - D8: trattamento biologico; - D9: trattamento fisico-chimico.	14350	26650	446


TRL.1-bis) ad esclusione delle aree dedicate all'espletamento delle operazioni di deposito preliminare negli appositi silos (**D15**), le operazioni di trattamento biologico (**D8**) e di trattamento fisico-chimico (**D9**) dovranno essere condotte esclusivamente in aree dotate di **idonea copertura sommitale**;

TRL.2) le operazioni di deposito preliminare (**D15**) funzionali alle operazioni di trattamento (**D8/D9**) dovranno essere condotte esclusivamente negli appositi **serbatoi/silos** di accumulo rispettivamente denominati: **S1, S2, S3, S4A, S4B, S5, S6, S7A, S7B, S8**; a tal fine ogni singolo serbatoio/silos dovrà riportare, in maniera ben visibile per dimensione e collocazione, la sigla identificativa ad esso assegnata;

TRL.3) alle operazioni di deposito preliminare (**D15**), di trattamento biologico (**D8**) e di trattamento fisico-chimico (**D9**) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai dai codici CER di seguito elencati, **caratterizzati da stati fisici liquidi o comunque pompabili**:

Elenco CER		Operazioni consentite
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D15/D8/D9
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	D15/D8/D9
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	D15/D8/D9
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D15/D8/D9
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D15/D8/D9
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15/D8/D9
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	D15/D8/D9
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15/D8/D9
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8/D9
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	D15/D8/D9
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D15/D8/D9
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	D15/D8/D9
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8/D9
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8/D9

02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8/D9
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D15/D8/D9
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8/D9
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D15/D8/D9
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D15/D8/D9
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	D15/D8/D9
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8/D9
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	D15/D8/D9
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	D15/D8/D9
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	D15/D8/D9
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	D15/D8/D9
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D15/D8/D9
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D15/D8/D9
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	D15/D8/D9
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D15/D8/D9
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	D15/D8/D9
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	D15/D8/D9
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	D15/D8/D9
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	D15/D8/D9
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	D15/D8/D9
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	D15/D8/D9
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D15/D8/D9
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	D15/D8/D9
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D15/D8/D9
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	D15/D8/D9
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	D15/D8/D9
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	D15/D8/D9
05 01 05*	perdite di olio	D15/D8/D9
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	D15/D8/D9
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose,	D15/D8/D9
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	D15/D8/D9
05 01 12*	acidi contenenti oli	D15/D8/D9
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	D15/D8/D9
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15/D8/D9
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15/D8/D9
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	D15/D8/D9
06 01 02*	acido cloridrico	D15/D8/D9
06 01 03*	acido fluoridrico	D15/D8/D9




06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	D15/D8/D9
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	D15/D8/D9
06 01 06*	altri acidi	D15/D8/D9
06 02 01*	idrossido di calcio	D15/D8/D9
06 02 03*	idrossido di ammonio	D15/D8/D9
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	D15/D8/D9
06 02 05*	altre basi	D15/D8/D9
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	D15/D8/D9
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	D15/D8/D9
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D15/D8/D9
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	D15/D8/D9
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico	D15/D8/D9
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	D15/D8/D9
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	D15/D8/D9
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 02 06	D15/D8/D9
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	D15/D8/D9
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	D15/D8/D9
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	D15/D8/D9
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	D15/D8/D9
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D15/D8/D9
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	D15/D8/D9
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	D15/D8/D9
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D15/D8/D9
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	D15/D8/D9
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	D15/D8/D9
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati	D15/D8/D9
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	D15/D8/D9
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	D15/D8/D9
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9

07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati	D15/D8/D9
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	D15/D8/D9
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
07 04 12	fanghi prodotti dai trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	D15/D8/D9
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	D15/D8/D9
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	D15/D8/D9
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
07 05 12	fanghi prodotti dai trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	D15/D8/D9
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	D15/D8/D9
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	D15/D8/D9
07 06 11*	fanghi prodotti dai trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 06 12	D15/D8/D9
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D15/D8/D9
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 07 03*	solventi organici aloqenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/D8/D9
07 07 07*	fondi e residui di reazione, aloqenati	D15/D8/D9
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	D15/D8/D9
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	D15/D8/D9
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D8/D9
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D15/D8/D9
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	D15/D8/D9
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D8/D9
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	D15/D8/D9
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D8/D9
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D15/D8/D9
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D8/D9
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D15/D8/D9
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D15/D8/D9
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	D15/D8/D9
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	D15/D8/D9
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	D15/D8/D9

09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	D15/D8/D9
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D15/D8/D9
10 01 09*	acido solforico	D15/D8/D9
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07e 10 01 18	D15/D8/D9
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D15/D8/D9
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	D15/D8/D9
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	D15/D8/D9
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D15/D8/D9
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	D15/D8/D9
08 03 19*	oli dispersi	D15/D8/D9
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	D15/D8/D9
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D15/D8/D9
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D8/D9
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D15/D8/D9
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/D8/D9
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	D15/D8/D9
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D15/D8/D9
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	D15/D8/D9
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	D15/D8/D9
09 01 04*	soluzioni fissative	D15/D8/D9
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	D15/D8/D9
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	D15/D8/D9
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	D15/D8/D9
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	D15/D8/D9
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	D15/D8/D9
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D8/D9
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	D15/D8/D9
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	D15/D8/D9
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	D15/D8/D9
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	D15/D8/D9
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D8/D9
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D15/D8/D9
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D8/D9
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D8/D9
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	D15/D8/D9
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D8/D9
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D8/D9

10 05 09	rifiuti prodotti dai trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D15/D8/D9
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dai trattamento dei fumi	D15/D8/D9
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D8/D9
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D15/D8/D9
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dai trattamento dei fumi	D15/D8/D9
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D8/D9
10 07 08	rifiuti prodotti dai trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D15/D8/D9
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	D15/D8/D9
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/D8/D9
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D15/D8/D9
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	D15/D8/D9
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	D15/D8/D9
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	D15/D8/D9
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco	D15/D8/D9
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D8/D9
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	D15/D8/D9
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	D15/D8/D9
11 01 05*	acidi di decappaggio	D15/D8/D9
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	D15/D8/D9
11 01 07*	basi di decappaggio	D15/D8/D9
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	D15/D8/D9
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D15/D8/D9
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	D15/D8/D9
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D15/D8/D9
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico; contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	D15/D8/D9
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	D15/D8/D9
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
11 03 02*	altri rifiuti	D15/D8/D9
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	D15/D8/D9
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D15/D8/D9
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D15/D8/D9
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	D15/D8/D9
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	D15/D8/D9

12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	D15/D8/D9
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D15/D8/D9
13 01 04*	emulsioni clorate	D15/D8/D9
13 01 05*	emulsioni non clorate	D15/D8/D9
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	D15/D8/D9
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	D15/D8/D9
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	D15/D8/D9
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	D15/D8/D9
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	D15/D8/D9
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	D15/D8/D9
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	D15/D8/D9
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	D15/D8/D9
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	D15/D8/D9
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	D15/D8/D9
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	D15/D8/D9
13 07 02*	petrolio	D15/D8/D9
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele	D15/D8/D9
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D15/D8/D9
13 08 02*	altre emulsioni	D15/D8/D9
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	D15/D8/D9
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	D15/D8/D9
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	D15/D8/D9
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	D15/D8/D9
16 01 13*	liquidi per freni	D15/D8/D9
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	D15/D8/D9
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D15/D8/D9
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D15/D8/D9
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	D15/D8/D9
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15/D8/D9
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15/D8/D9
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	D15/D8/D9
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	D15/D8/D9
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	D15/D8/D9
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	D15/D8/D9
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	D15/D8/D9
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	D15/D8/D9
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	D15/D8/D9
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D15/D8/D9



16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	D15/D8/D9
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D15/D8/D9
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	D15/D8/D9
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D15/D8/D9
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	D15/D8/D9
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	D15/D8/D9
19 06 03	liquidi prodotti da trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D15/D8/D9
19 06 05	liquidi prodotti da trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale	D15/D8/D9
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D15/D8/D9
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D15/D8/D9
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15/D8/D9
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	D15/D8/D9
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	D15/D8/D9
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15/D8/D9
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D15/D8/D9
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D15/D8/D9
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D15/D8/D9
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	D15/D8/D9
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15/D8/D9
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	D15/D8/D9
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D15/D8/D9
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D15/D8/D9
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	D15/D8/D9
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D15/D8/D9
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D15/D8/D9
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	D15/D8/D9

20 01 13*	solventi	D15/D8/D9
20 01 14*	acidi	D15/D8/D9
20 01 15*	sostanze alcaline	D15/D8/D9
20 01 17*	prodotti fotochimici	D15/D8/D9
20 01 19*	pesticidi	D15/D8/D9
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	D15/D8/D9
20 01 27*	vernici, inchiostri , adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla	D15/D8/D9
	voce 20 01 27	D15/D8/D9
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	D15/D8/D9
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	D15/D8/D9
20 03 03	residui della pulizia stradale	D15/D8/D9
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	D15/D8/D9
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D15/D8/D9

* la gestione dei rifiuti urbani e assimilati **avviati a smaltimento** è effettuata dal Comune competente in **regime di privativa**; pertanto preventivamente alla gestione di tali rifiuti in operazioni di **smaltimento** (da D1 a D15) il gestore del complesso IPPC, seppur autorizzato, dovrà comunque risultare aggiudicatario di apposito servizio pubblico affidato con le modalità previste dall'art. 113, comma 5-ter del D.Lgs. 267/2000.

TRL.4) dovranno essere predisposti idonei test di laboratorio finalizzati ad accertare l'**effettiva trattabilità del rifiuto**, nonché a definire i dosaggi di reagenti necessari; dovranno altresì essere preventivamente definite le modalità operative di pretrattamento dei rifiuti;

TRL.5) il ciclo di trattamento dovrà essere dotato di **strumentazioni automatiche di controllo** dei processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati.

TRL.6) dovrà essere garantito il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti da inviare al trattamento mediante apposite fasi di **equalizzazione e neutralizzazione**;

TRL.7) le operazioni di trattamento dovranno esser accompagnate dalle le seguenti fasi documentali:

- predisposizione del **"foglio di lavoro"** firmato dal tecnico responsabile dell'impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- a) numero del carico (o di più carichi);
- b) tipologia di rifiuto liquido trattata;
- c) identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido;
- d) descrizione dei pretrattamenti effettuati;
- e) numero dell'analisi interna di riferimento; tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido; dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesto;

- consegna del **"foglio di lavoro"** in copia agli operatori dell'impianto;
- avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di rifiuto liquido;
- prelievo di campioni del refluo proveniente dal trattamento;
- archiviazione del **"foglio di lavoro"**.

TRL.8) il refluo trattato dovrà essere preventivamente sottoposto alle necessarie **verifiche analitiche di conformità**;

TRL.9) dovranno essere raccolti, sistematizzati e conservati i seguenti dati ed informazioni dei reflui in uscita dal trattamento:

- verifica conformità analitica del refluo;
- raccolta dei relativi certificati d'analisi, sottoscritti dal Responsabile del Laboratorio, ordinati in base al numero progressivo dell'analisi ed archiviati in apposite cartelle riferite ad ogni conferitore/cliente contenenti, in copia o in originale, tutta la documentazione relativa (accettazione, conferimento, omologazione, etc.);

STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI

(D15/D9/R13/R5 all. B D.Lgs. 152/06 smi)

TRS.1) le operazioni di stoccaggio (**D15/R13**), di trattamento fisico-chimico (**D9**) o di recupero (**R5**) dovranno essere condotte esclusivamente nelle aree individuate (TAV 3B.rev.05) e per i quantitativi riportati nella seguente tabella:

DEPOSITO PRELIMINARE E TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI*	CAPACITA' PRODUTTIVA (t./a.)		CAPACITA' ISTANTANEA (depositi - t.)
	pericolosi	non pericolosi	
- D15/R13 : stoccaggio; - D9 : trattamento fisico-chimico; - R5 : riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.	24000	36000	1500

* utilizzo alternativo per l'espletamento di cicli di trattamento chimico-fisico (D9) o di cicli di recupero (R5).

TRS.2) alle operazioni di stoccaggio (**D15/R13**), di trattamento fisico-chimico (**D9**) o di recupero (**R5**) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai codici CER di seguito elencati, **caratterizzati da stati fisici solidi o comunque palabili**:

Elenco CER		Operazioni consentite
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 02 06	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
19 08 11*	fanghi prodotti dai trattamenti biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D15/D9 <i>IN ALTERNATIVA</i> R13/R5

19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D15/D9 IN ALTERNATIVA R13/R5
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D15/D9 IN ALTERNATIVA R13/R5
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	D15/D9 IN ALTERNATIVA R13/R5
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15/D9 IN ALTERNATIVA R13/R5
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D15/D9 IN ALTERNATIVA R13/R5

TRS.3) dovranno essere predisposti idonei test di laboratorio finalizzati ad accertare l'**effettiva trattabilità del rifiuto**, nonché a definire i dosaggi necessari; dovranno altresì essere preventivamente definite le modalità operative di pretrattamento dei rifiuti;

TRS.4) gli impianti devono essere utilizzati in maniera **alternativa** per l'espletamento di cicli di trattamento chimico-fisico (D9) o di cicli recupero (R5);

TRS.5) il ciclo di trattamento dovrà essere dotato di **strumentazioni automatiche di controllo** dei processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati;

TRS.6) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri durante le fasi di caricamento/alimentazione e trattamento;

TRS.7) le operazioni di trattamento dovranno essere accompagnate dalle seguenti fasi documentali:

- predisposizione del **"foglio di lavoro"** firmato dal tecnico responsabile dell'impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

a) numero del carico (o di più carichi);

b) tipologia di rifiuto liquido trattata;

c) identificazione del serbatoio di stoccaggio/egualizzazione del rifiuto liquido;

d) descrizione del pretrattamento effettuati;

e) numero dell'analisi interna di riferimento; tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido; dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesti;

- consegna del **"foglio di lavoro"** in copia agli operatori dell'impianto;

- avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di rifiuto;

- prelievo di campioni del refluo proveniente dal trattamento;

- archiviazione del **"foglio di lavoro"**.

TRS.8) dovranno essere raccolti, sistematizzati e conservati i seguenti dati ed informazioni dei rifiuti o materie prime secondarie (MPS) in uscita dal rispettivamente dal ciclo di trattamento (D9) o dal ciclo di recupero (R5):

- verifica conformità analitica del rifiuto o MPS;

- raccolta dei relativi certificati d'analisi, sottoscritti dal Responsabile del Laboratorio, ordinati in base al numero progressivo dell'analisi ed archiviati in apposite cartelle riferite ad ogni conferitore/cliente contenenti, in copia o in originale, tutta la documentazione relativa (accettazione, conferimento, omologazione, etc.);

CARATTERIZZAZIONE POST-TRATTAMENTO

- CPT.1)** al fine di determinarne il corretto regime giuridico ed individuare la conseguente destinazione, i materiali in uscita dal ciclo di trattamento rifiuti solidi devono essere avviati ad apposito settore di **caratterizzazione**, dotato di idonea pavimentazione impermeabile, cordolatura perimetrale di contenimento, sistema di raccolta e convogliamento reflui, ed essere sottoposti agli accertamenti chimico-analitici necessari;
- CPT.2)** ai materiali che, in uscita dal ciclo di trattamento, non posseggono le caratteristiche indicate a i successi punti **MPS.1** e **MPS.2** deve essere attribuita la qualifica di **"rifiuti prodotti"** e conseguentemente classificati e gestiti secondo il relativo regime giuridico.

GESTIONE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) E TERRE DECONTAMINATE

- MPS.1)** l'attività di trattamento finalizzata al recupero dei rifiuti (R5), dovrà garantire l'ottenimento di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia aventi caratteristiche merceologiche e prestazionali conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; in particolare le materie prime secondarie ottenute dal recupero dei rifiuti non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalla lavorazione di materie prime vergini; **le MPS per l'edilizia dovranno possedere le caratteristiche di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205;**
- MPS.2)** l'attività di trattamento (R5), finalizzata alla decontaminazione e ricostituzione di suolo, dovrà garantire l'ottenimento di terreni aventi caratteristiche conformi ai limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli previsti all'**allegato 5** alla **parte IV** del **Titolo V** del **D.Lgs. 152/06** smi., facendo riferimento alla **colonna A** o **B** in relazione alla destinazione d'uso del sito di riutilizzo;
- MPS.3)** al fine di determinarne le relative caratteristiche, il materiale in uscita dall'impianto (MPS o Terre), dovrà essere sottoposto ad idonei accertamenti merceologici ed analitici, comprendenti il **test di cessione** eseguito in conformità al metodo riportato all'**allegato 3** del **DM 05.02.1998** smi, da effettuarsi per ogni campagna di trattamento.
- MPS.4)** restano sottoposti al regime normativo dei rifiuti le materie prime secondarie o i terreni decontaminati che, seppur possedendo le suddette caratteristiche, non vengono **destinati in modo effettivo ed oggettivo** ad un **ciclo di riutilizzo** entro 18 mesi dalla produzione; a tale fine il suddetto riutilizzo dovrà essere oggettivamente attestato e formalizzato con adeguata documentazione (es. fatturazioni di vendita, contratti di fornitura, etc.);

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI

(art. 183 comma 1, let. m D.Lgs. 152/06 smi)

- DP.1)** il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve essere condotto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 smi ed espletato nelle apposite aree dedicate (G1, G2 e G3 TAV 3B.rev5)
- DP.2)** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
- DP.3)** il contenitore o serbatoio fisso o mobile utilizzato per le operazioni di deposito deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo anti-traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello;
- DP.4)** i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;
- DP.5)** il deposito in fusti o cisternette deve essere effettuato su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;
- DP.6)** i contenitori utilizzati per le operazioni di deposito devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;



- DP.7) il deposito dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- DP.8) la movimentazione dei fusti e dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad es.: carrelli elevatori;
- DP.9) gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;
- DP.10) dovranno essere utilizzati bancali in buone condizioni e si dovrà procedere alla sostituzione di eventuali bancali che dovessero risultare danneggiati;
- DP.11) con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche.

PRESCRIZIONI GENERICHE GESTIONE RIFIUTI

- R.1) i rifiuti prodotti dal complesso IPPC devono essere preferibilmente recuperati, o comunque gestiti, direttamente nel medesimo complesso; qualora ciò risultasse non possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.
- R.2) nelle more della piena operatività del sistema di tracciabilità SISTRI, deve essere assicurata la regolare compilazione dei **registri di carico e scarico** e dei **formulari di identificazione** dei rifiuti che devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito rispettivamente dal **DM 01.04.1998 n. 148**, dal **DM 01.04.1998 n. 145**, nonché dalla **Circolare esplicativa** prot. **GAB/DEC/812/98** emessa dal Ministero dell'Ambiente in data 04.08.1998
- R.3) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato della pericolosità dei rifiuti; durante le relative operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- R.4) i rifiuti in uscita dall'impianto, debitamente accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o di smaltimento, evitando, per quanto possibile, ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o depositi preliminari, **se non collegati a terminali di smaltimento** di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B) **e/o di recupero** di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C al D.Lgs. 152/06;
- R.5) devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;
- R.6) per tutto quanto non specificato, la gestione dei rifiuti, ogni fase dell'attività, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 smi e della relativa normativa regolamentare e tecnica adottata in attuazione del medesimo.

SUOLO

- S.1) devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni esterne;
- S.2) deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni e ripristini del materiale eventualmente deteriorato o fessurato;
- S.3) le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione e cautela al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- S.4) qualsiasi sversamento accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco; a tale scopo devono essere sempre disponibili attrezzature e sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione di rifiuti o materiali in genere;
- S.4) il gestore dell'impianto deve segnalare tempestivamente al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare o aver causato inquinamento del suolo.




ARIA

- A.1)** le emissioni convogliate provenienti dal **generatore di vapore saturo** a combustione pressurizzata di GPL (**E3**) e dalla **caldaia a GPL** - generatore di calore per olio diatermico (**E2**) sono ritenute **scarsamente rilevanti** ai sensi dell'art 272 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'effettuazione degli autocontrolli analitici;
- A.2)** le **emissioni convogliate** originate dal complesso IPPC, relative ai punti di emissione **E1, E4, E5, E6, E7 e E8** dotati ognuno di relativi sistemi di abbattimento, dovranno essere conformi ai valori limite della *Tabella 1* sotto riportata:

Tabella 1 – Emissioni convogliate

PUNTO DI EMISSIONE	ATTIVITA' D'ORIGINE	INQUINANTE	VALORE LIMITE	RIF. NORMATIVO
E1 "scrubber"	travasamento e miscelazione di sostanze contenenti composti organici volatili in sezione ad atmosfera controllata	COV (espresso come carbonio organico totale)	50 mg/Nm³	D.G.R. n. 9/42 del 23/02/2012
		Tab B	Classe I, II, III	Parte II - punto 2 - Allegato I alla parte quinta del D.lgs.152/06
		Tab C	Classe I, II, III, IV, V	Parte II - punto 3 - Allegato I alla parte quinta del D.lgs.152/06
E4	area F di ricondizionamento e riduzione volumetrica	polveri totali	50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione; 150 mg/Nm³ Se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h e è inferiore a 0,5 kg/h	Parte II - punto 5 - Allegato I alla parte quinta del D.lgs.152/06
E5	stoccaggio CaO	polveri totali	50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione; 150 mg/Nm³ Se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h e è inferiore a 0,5 kg/h	
E6, E7	stoccaggio cemento	polveri totali	50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione; 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h e è inferiore a 0,5 kg/h	
E8	sfiato aria in atmosfera della mescolatrice planetaria	polveri totali	50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione; 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h e è inferiore a 0,5 kg/h	Parte II - punto 5 - Allegato I alla parte quinta del D.lgs.152/06



A.3) le caratteristiche delle **emissioni diffuse** dovranno essere conformi ai valori limite di emissione individuati nella seguente *Tabella 2*:

Tabella 2 – Emissioni diffuse

INQUINANTE	RIF. NORMATIVI	VALORE LIMITE
Polveri diffuse	D.G.R. Sardegna n. 9/42 del 23.02.2012	10 mg/Nm ³

A.4) le **emissioni odorigene** devono essere rispettati i valori limite di emissione individuati nella *Tabella 3* sotto riportata:

Tabella 3 - Emissioni odorigene

PUNTO DI EMISSIONE ODORIGENE	PARAMETRI	VALORE LIMITE
OD1, OD2, OD3	Concentrazione di odore	300 unità odorimetriche/m ³
	Polveri totali	10 mg/Nm ³
	H ₂ S	5 mg/Nm ³
	NH ₃	5 mg/Nm ³

A.5) i valori di emissione espressi come concentrazione e stabiliti come media oraria, si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle **condizioni di esercizio più gravose**;

A.6) per la valutazione della conformità dei valori misurati rispetto ai valori limite indicati nelle presenti prescrizioni, il gestore del complesso IPPC dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e dai commi 17, 18, 19 e 20 dell'art. 271; in particolare tutte le misure in discontinuo per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere effettuate secondo quanto riportato nell'allegato VI – punto 2.3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

A.7) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

A.8) l'aria proveniente dagli sfiati dei silos **E5, E6, E7 e E8** prima di essere emessa in atmosfera deve essere convogliata a idoneo sistema di abbattimento al fine del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 depolverizzata;

A.9) dovranno essere garantiti un corretto controllo operativo e una costante manutenzione dei sistemi di trattamento degli effluenti gassosi;

A.10) la reimmissione nell'ambiente di lavoro dell'aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione, è subordinata alla verifica di rispondenza alle norme di igiene e sicurezza del lavoro delle macchine utilizzate nonché delle strutture realizzate, eseguite dal Servizio SPRESAL della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

A.11) ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente (*Provincia/Arpas*) deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

A.12) nel caso in cui il gestore dello stabilimento utilizzi un dispositivo mobile di un altro gestore in modo non occasionale, tale attività deve essere ricompresa in quelle del gestore dello stabilimento che pertanto, deve dare comunicazione alla Provincia e all'ARPA Sardegna 60 (*sessanta*) giorni prima del suo utilizzo. La Provincia, aggiornerà le prescrizioni, integrandole, a cui il gestore dello stabilimento dovrà uniformarsi prima dell'inizio dell'attività del dispositivo mobile;



45

- A.13)** la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, naturali e consecutivi alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA Sardegna, competenti per territorio. Salvo particolari caratteristiche tecniche dell'impianto, di cui il gestore dovrà dare evidenza, la messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di messa in esercizio. Dalla data di messa a regime dell'impianto, entro e non oltre **15 giorni** naturali e consecutivi, dovrà essere attivata una **campagna di monitoraggio degli inquinanti emessi**, ovvero dovranno essere effettuati i controlli analitici (*autocontrolli*) per ciascun punto di emissione convogliata e per le polveri diffuse ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di cui rispettivamente alle *Tabelle 1 e 2*. Per quanto concerne le emissioni odorigene deve essere effettuata una campagna di monitoraggio al sesto mese dalla data di messa a regime dell'impianto ai fini del rispetto dei valori limite di cui alla *Tabella 3*.
Detti controlli devono essere concordati con l'ARPA Sardegna Entro i successivi 15 (*quindici*) giorni dalla loro effettuazione, i risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPA Sardegna competenti per territorio corredati da relazione tecnica contenente le informazioni richieste per gli autocontrolli periodici di cui al punto 18.;
- A.14)** per quanto concerne i controlli analitici (*autocontrolli*) delle **emissioni odorigene**, questi dovranno essere eseguiti secondo i criteri previsti dalle norme UNI EN 13725 del 2004 e, i parametri analizzati e le relative concentrazioni dovranno essere quelli stabiliti dalla *Tabella 3* sopra riportata;
- A.15)** qualora vi siano delle variazioni della data di messa a regime degli impianti, la ditta è tenuta a comunicarlo, tempestivamente alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione provinciale di ARPA Sardegna, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi;
- A.16)** il gestore è tenuto ad effettuare il controllo analitico periodico (*autocontrolli*), delle **emissioni convogliate**, secondo la seguente tempistica:

PUNTO DI EMISSIONE	INQUINANTE	TEMPISTICA AUTOCONTROLLO
E1 "scrubber"	COV (espresso come carbonio organico totale)	bimestrale
	Tab B	semestrale
	Tab C	semestrale
E4	polveri totali	semestrale
E5	polveri totali	annuale
E6, E7	polveri totali	annuale
E8	polveri totali	annuale

- A.17)** il gestore è tenuto ad effettuare il controllo analitico annuale (*autocontrolli*), delle **emissioni diffuse**. Detti autocontrolli dovranno essere eseguiti durante la stagione estiva, nelle condizioni di lavoro più gravose e in giornate ventilate, posizionando la linea di prelievo immediatamente in prossimità delle zone con maggiore polverosità (*es. cumuli*) e lungo il perimetro interno dell'impianto. Il sistema di campionamento dovrà essere posizionato contro vento;
- A.18)** il gestore è tenuto ad effettuare il controllo analitico annuale (*autocontrolli*), delle **emissioni odorigene**. Detti autocontrolli dovranno essere eseguiti durante le condizioni di lavoro più gravose e in giornate ventilate, posizionando la linea di prelievo immediatamente in prossimità delle zone di maggiore fonte di emissione odorigena (*es. vasche trattamento biologico, filtopresse etc*) e lungo il perimetro interno dell'impianto. Il sistema di campionamento dovrà essere posizionato contro vento;
- A.19)** le analisi degli autocontrolli dovranno essere inviate ogni anno nello stesso periodo, in copia conforme all'originale, alla Provincia di Cagliari e all'ARPAS – Dipartimento di Cagliari, e dovranno essere corredate da una **relazione tecnica firmata da tecnico abilitato**. In detta relazione si dovranno descrivere gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e odorigene e le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento delle emissioni convogliate, nonché le modalità di prelievo e di analisi e le condizioni di marcia dell'impianto al momento del prelievo/campionamento. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata agli Enti di cui sopra, con un preavviso di almeno quindici giorni;



- A.20) per l'effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, e per la presentazione dei relativi risultati dovranno essere adottate le norme UNICHIM;
- A.21) per l'effettuazione dei campionamenti analitici delle emissioni convogliate il gestore IPPC dovrà prevedere per tutti i camini, fori di prelievo secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (*scale, pensiline, ecc.*) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- A.21) per tutti i punti di emissione, compresi i generatori di vapore saturo e di calore per olio diatermico, e i gruppi elettrogeni di soccorso alimentati a gasolio, la bocca del camino se situata a distanza inferiore ai 10 metri da locali abitati, deve risultare più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo. Per distanza compresa tra i 10 metri e i 50 metri da aperture di locali abitati deve risultare a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- A.22) dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta identificativa inamovibile**, riportante la sigla del camino stesso;
- A.23) la bonifica di cisterne, serbatoi, fusti o quant'altro contaminato da sostanze pericolose volatili deve essere effettuata all'interno della **zona H ad atmosfera controllata**, in modo che eventuali emissioni delle stesse siano captate e inviate allo *scrubber* per essere abbattute;
- A.24) tutte le operazioni di movimentazione, riduzione volumetrica, ricondizionamento, cernita, travasi ecc. che possono dare origine a emissioni in atmosfera, devono avvenire all'interno del **fabbricato C (area F)**, in uno spazio **confinato** e ben **definito**. Le suddette emissioni devono essere captate, convogliate in un camino e abbattute prima della loro emissione in atmosfera;
- A.25) tutti i cassoni, in particolare quelli posti nell'**area C**, devono essere dotati di **copertura/telonatura** onde evitare la dispersione di eventuali polveri;
- A.26) il complesso dei nastri trasportatori e tramogge, compresi quelli di alimentazione della sezione di distillazione estrattiva facente parte del sistema di trattamento rifiuti solidi, devono essere **totalmente chiusi**;
- A.27) la vasca di **raffreddamento del granulato**, facente parte del sistema di trattamento rifiuti solidi, deve essere dotata di idonea **copertura** sommitale;
- A.28) per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e/o materiali, dovranno essere adottati tutti quei provvedimenti atti a contenere la produzione di polveri e a impedirne la diffusione;
- A.29) il gestore deve provvedere all'**umidificazione** dei rifiuti e/o materiali stoccati in **cumuli**, onde evitare il trascinamento delle particelle più fini dovuto all'azione del vento; l'inumidimento deve avvenire con periodicità (*maggior frequenza nei periodi estivi*), in modo che sia garantito un grado di umidità tale per cui non vi siano dispersioni di materiali polverulenti;
- A.30) i cumuli da cui possano originarsi emissioni diffuse dovranno essere opportunamente presidiati da idonei sistemi di contenimento delle polveri anche durante le ore notturne ed i giorni festivi, e comunque durante le ore di inattività dell'impianto onde evitare la dispersione delle polveri in casi di improvvisa ventosità, ovvero si dovrà procedere o all'inumidimento dei cumuli (*mediante un impianto di rete idrica dotato di un sistema di spruzzatori-nebulizzatori comandati tramite un sistema temporizzatore che provvederà all'automatica accensione e spegnimento dell'impianto di abbattimento polveri*) o alla copertura degli stessi con teloni ecc.;
- A.30-bis) le zone dei piazzali non pavimentati eventualmente interessate dai flussi di mezzi destinati alle operazioni di movimentazione di rifiuti/materiali devono essere dotate di apposito impianto di umidificazione **che provvederà a ripristinare a intervalli regolari l'umidità del fondo**, al fine di evitare la formazione di strati polverulenti;

- A.31)** nel caso di piazzali pavimentati, l'umidificazione potrà essere sostituita dalla pulizia regolare degli stessi con modalità idonea (*ad es. motoscopa*). L'umidificazione o la pulizia dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento. Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi principali di traffico legate alle operazioni carico e scarico sono da intendersi escluse dall'obbligo dell'umidificazione, ma comunque sia devono essere periodicamente tenute pulite da materiali polverulenti;
- A.32)** prima dell'uscita dall'impianto, i mezzi addetti al trasporto rifiuti, qualora ve ne sia la necessità, dovranno essere bonificati al fine di evitare il trascinarsi all'esterno di materiale inquinante e il conseguente imbrattamento della viabilità. Tale bonifica dovrà avvenire in area pavimentata con sistema di raccolta dei reflui;
- A.33)** tutti i combustibili utilizzati negli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III e dall'**allegato X** alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- A.34)** tutti gli impianti e macchinari/apparecchiature presenti nello stabilimento devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità e le tempistiche riportate nelle schede tecniche di manutenzione del costruttore;
- A.35)** il gestore dello stabilimento deve adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, in particolare nelle fasi di stoccaggio e movimentazione, che permetta di **minimizzare** e mantenere contenute le **emissioni diffuse** e **odorigene**; qualora si verificano fenomeni rilevanti di emissione di odori dall'impianto deve essere valutata la possibilità di adottare eventuali ulteriori sistemi di contenimento e/o abbattimento;
- A.36)** devono essere evitate emissioni diffuse, odorigene e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. Le emissioni fuggitive che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (*gassoso o liquido*), devono essere limitate il più possibile;
- A.37)** dovrà essere previsto un adeguato piano di manutenzione, una verifica dei componenti esistenti ed adottate le tecniche idonee a **ridurre le emissioni fuggitive** dai componenti impiantistici (*tenuta di valvole pompe e compressori ecc.*);
- A.38)** il **dosaggio degli additivi** deve sempre avvenire mediante un sistema automatico;
- A.39)** per l'esercizio dei **Gruppi Elettrogeni** di soccorso, alimentati a gasolio, il gestore IPPC, oltre al punto 21. di cui sopra, deve rispettare quanto segue:


a) il G.E. situato all'interno di locale chiuso deve essere dotato di scarico gas all'esterno;

b) compilare ogni qualvolta si utilizza il G.E., la scheda 1 – G.E. e tenerla a disposizione dagli organi di controllo:

Scheda 1 – G. E.

Anno:								
G.E. sigla	Emissione n. camino	Combustibile utilizzato	Quantità annua del combustibile utilizzato	Potenza termica	Potenza elettrica	Data funzionamento	Ore di funzionamento	Firma Responsabile

- A.40)** per tutte quelle attività di manutenzione, svolte nell'officina all'interno del **fabbricato A**, che ricadono nell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono essere osservate le prescrizioni allegare all'**autorizzazione in via generale**, Determinazione Dirigenziale n. **124** del **27/09/2012** della Provincia di Cagliari;



A.41) il gestore IPPC dovrà adottare un apposito **registro di marcia** dell'impianto, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:

- la data, l'orario e i risultati degli autocontrolli alle emissioni (*redatto secondo il modello previsto dalla appendice 1 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*) e le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi (*autocontrolli annuali*);
- le periodiche operazioni di pulizia dei piazzali;
- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, guasti accidentali e interruzioni del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, nonché le interruzione degli impianti e le sostituzioni filtri (*vedasi schema esemplificativo in appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*).

Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dai competenti Organi di Controllo.

ACQUA

ACQ.1) i reflui decadenti dal complesso IPPC devono essere gestiti esclusivamente tramite l'esistente sistema fognario Consortile ed avere caratteristiche conformi ai limiti previsti dal pertinente regolamento fognario;

ACQ.2) è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

ACQ.3) dovrà provvedersi all'installazione di apposito contatore volumetrico con totalizzatore, destinato alla contabilizzazione dei quantitativi di acque di processo (*acque provenienti da: piazzola di lavaggio, deposito preliminare, deposito in atmosfera controllata, scrubbers e condensa dell'impianto trattamento terre*) destinate all'espletamento del processo di trattamento chimico fisico (D9) e biologico (D8);

ACQ.4) l'ubicazione del pozzetto per il prelievo di campioni, posto nella parte terminale dello scarico finale prima dell'immissione nella rete consortile, deve consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e permettere un facile ed agevole accesso; deve essere segnalato il punto di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "*Punto di prelievo campioni*";

ACQ.5) deve essere consentito il libero accesso al punto di allaccio alla rete fognaria consortile, il quale deve essere dotato di contatore e rubinetto per i campionamenti, affinché le autorità competenti possano effettuare gli opportuni campionamenti;

ACQ.6) ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi deve essere segnalato, entro 12 ore dall'avvenimento, al gestore dell'impianto di depurazione consortile, al Dipartimento ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia di Cagliari;

ACQ.7) il gestore dovrà provvedere ad una dettagliata verifica dei consumi idrici, eliminando gli sprechi e massimizzando l'attività di riutilizzo delle acque; a tale scopo devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata dalla rete di approvvigionamento;

ACQ.8) il sistema di captazione e accumulo delle acque meteoriche deve essere dimensionato, realizzato e gestito in accordo con le disposizioni del Capo V della direttiva "*Disciplina degli scarichi*" (D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008) e nello specifico:

- le aree esterne al capannone, adibite allo svolgimento delle fasi di lavorazione, devono essere dotate di rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti in grado di garantire la separazione e la raccolta delle acque di prima pioggia, derivanti dalle superfici scolanti, da quelle di seconda pioggia. lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve avvenire tra le 48 e le 72 ore dal termine delle precipitazioni;
- le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate all'impianto di trattamento rifiuti liquidi per essere trattate;



ACQ.9) deve essere garantita la misurazione delle portate (e/o dei volumi scaricati) mediante apposito strumento; tali misurazioni devono essere registrate giornalmente nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati; a tale fine il gestore è tenuto a istituire un apposito "Registro delle visite" da custodire in impianto, dove dovranno essere indicati: i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita.

RUMORE

RU.1) il comune su cui insiste l'impianto non ha ancora adottato il Piano di classificazione Acustica di cui alla L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e della Deliberazione R.A.S. n° 62/9 del 14.11.2008 (Direttive regionali in materia di acustica ambientale), in assenza di tale pianificazione dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione previsti dal **DPCM 14.11.1997** per la **classe acustica VI**;

RU.2) le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998;

RU.3) il gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso altri eventuali punti da concordare con il Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora sopra riportati. Tali rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite secondo la L. 447/95 ed i suoi decreti attuativi ed in riferimento ai parametri contenuti nel D.Lgs 194/2005;

RU.4) le misure devono essere ripetute come previsto dal piano di monitoraggio e controllo, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e, comunque, ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;

RU.5) qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dalla normativa, il gestore deve elaborare e trasmettere all'ARPAS, alla Provincia di Cagliari ed al Comune di Assemini, un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla normativa;

RU.6) qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora;

RU.7) la valutazione previsionale di impatto acustico, i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno della valutazione di impatto acustico, devono essere presentati alla Provincia, al Comune e all'ARPAS;

RU.8) la relazione di impatto acustico deve essere redatta secondo i contenuti delle Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale di cui alla deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14 novembre 2008;

RU.9) tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei rumori; le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate;

RU.10) al fine di minimizzare l'impatto acustico provocato dall'impianto il gestore è tenuto a verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico e provvedendo alla loro sostituzione quando ritenuto necessario;

RU.11) devono essere rispettate le disposizioni circa la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.



ULTERIORI PRESCRIZIONI

- UP.1)** ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto stesso, così come definite dall'art. 29-nonies, comma 1 del predetto decreto legislativo;
- UP.2)** ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;
- UP.3)** le modalità di gestione dovranno essere modificate e revisionate a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia o del Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;
- UP.4)** il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto all'art. 29-decies, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- UP.5)** ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., al fine di consentire le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 dello stesso decreto, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E RIPRISTINO AMBIENTALE

- RA.1)** deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;
- RA.2)** la società, in caso di chiusura dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto previsto all'art. 6 punto f) del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.;
- RA.3)** il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto da approvarsi conformemente alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della competente Autorità; al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente è demandata l'attività di verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;
- RA.4)** lo svincolo della garanzia fidejussoria è effettuato unicamente previa verifica dell'avvenuto ripristino ambientale del sito effettuata dal Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente.



51

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, next to the number 51.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PMC.1) il gestore è tenuto all'osservanza del Piano di Monitoraggio e Controllo facente parte integrante della Progettazione Approvata contenuto nell'elaborato identificato alla sigla n. **5B** del **Febbraio 2013** – **REV.: 06**;

GESTIONE EVENTI ANOMALI ED INCIDENTALI


- EAI.1) il gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPA competente per territorio eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. art. 29-decies comma 3 c) del D.Lgs. 152/2006 smi;
- EAI.2) qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite siano superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorità competente e l'ARPAS;
- EAI.3) il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza;
- EAI.4) il gestore deve inoltre mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (*pericolo di incendio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo, anomalie sui sistemi di controllo*), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

PIANO INFORMATIVO


P.1) il gestore è tenuto ad elaborare apposito Piano Informativo, il quale dovrà prevedere apposite strategie di comunicazione finalizzate a fornire adeguata informazione alla pubblica opinione relativamente alle attività svolte nel complesso IPPC; tali strategie dovranno comprendere:

- periodiche comunicazioni a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo;
- organizzazione di eventi d'informazione/discussione con autorità e cittadini;
- periodica apertura dell'impianto al pubblico;
- disponibilità dei dati di monitoraggio


Il Tecnico Incaricato



(Istr. Dir.^{vo} F. Balestrino)



Responsabile del procedimento



(Funz. Ing. M. A. Badas)

